



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

FASCICOLO DEL P.M.

2536 (8)

N. 10359/09 RG Mod. 21

P.M. DOTT. ZUCCA

N. \_\_\_\_\_ R.G. GIP

DATA ISCRIZIONE 20/8/09

## NOTIZIA DI REATO PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI

2009/010359 RGNR mod 21 iscr. Il 20/08/2009 00:00 mag: ENRICO RINALDO AUGUSTO ZUCCA

INDAGATO / IMPUTATO ( 1 )

1) RUSSO PATRIZIA nato il 16/01/1955 a OVADA

Art. cp 81 - Art. 479 CP commesso in data 17/07/2009 e permanente sino al e il

10/08/2009 in Genova  
TRIBUNALE DI GENOVA  
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

- 3 GIU. 2013

N° ..... R.G.G.I.P.

SCANNER

ARCHIVIATO

IL 23 AGO. 2013

WP 5263/13  
Bobbato

IL GIP DISPONE L'ARCHIVIAZIONE  
PER I MOTIVI ADDOTTI DAL P.M.

Genova, 21/8/13

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

il 21.8.13

IL GIP

Dott.ssa  
Roberta Bossi

De Franco  
DIFENSORE

PERSONA OFFESA

Anagrafico 26809  
Certificato Penale il 26809

PRESCRIZIONE

Udienza Gip

Udienza Tribunale

Carichi pendenti il

1° reato

Sezione

Scheda ISTAT

2° reato

N. \_\_\_\_\_ RCR Tribunale

3° reato

N. \_\_\_\_\_ Reg. Dep. Giud.

4° reato

N. \_\_\_\_\_ Reg. Sequ. c/o Terzi

5° reato

Definito il

PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di  
GENOVA

10359/09

RICHIESTA di ARCHIVIAZIONE  
Artt. 408, 411 c.p.p., 125 e 126 D.L.vo 271/89

Al Signor Giudice delle Indagini Preliminari  
presso il Tribunale di Genova

Il P.M. Dr. Emilio Gatti

Letti gli atti del procedimento penale 10359/09 nei confronti di  
RUSSO Patrizia


indagato

del reato di cui agli artt. 81, 479 c.p. perché quale Dirigente biologa responsabile della Struttura Semplice Tumori Polmonari dell'I.S.T. Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, pubblico ufficiale con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso attestava falsamente nelle pubblicazioni scientifiche di seguito indicate di avere eseguito protocolli di ricerche scientifiche in realtà mai eseguiti, utilizzando immagini non corrispondenti agli studi in quanto alcune venivano ripetute e veniva loro attribuito ogni volta un diverso significato, altre immagini erano ottenute da internet, manipolate e indicate contrariamente al vero come prodotte da sé, altre venivano costruite utilizzando ripetutamente elementi semplici (in genere bande elettroforetiche) ed attribuendo loro di volta in volta significati diversi, in altre pubblicazioni venivano indicati dati diversi dai risultati scientifici realmente ottenuti: nonché indicando come co autrice di alcune pubblicazioni la dr.ssa Laura PALEARI non presente in istituto al momento delle relative sperimentazioni

- Vikhanskaia et al. Int. J. Cancer 97: 732 – 739 2002,
- Russo et al. Tumor Necrosis Factor Enhances SN38-Mediated Apoptosis in Mesothelioma Cells: 1503 – 1518, 2005 American Cancer Society published online 7 February 2005,
- Russo et al. Molecular Mechanisms of Hexavalent Chromium-Induced Apoptosis in Human Bronchoalveolar Cells Am. Respir Cell Mol Bio Vol. 33 pp. 589-600 2005,
- Trombino et al.  $\alpha 7$ -Nicotinic Acetylcholine receptors Affect Growth Regulation of human Mesothelioma Cells Cancer Research 64: 135-145, 2004,
- Cesario et al. Cancer Res., 2005, 11: 2026 – 2037
- Catassi et al. Characterization of apoptosis induced by marine natural products in non small cell lung cancer A549 Cells in Cellular and Molecular Life Sciences. 63: 2377-2386, 2006
- Catassi et al. Targeting  $\alpha 7$ - nicotinic receptor for the treatment of pleural mesothelioma European Journal of cancer 44: 2296-2311, 2008,
- Paleari et al. Role of  $\alpha 7$ -nicotinic acetylcholine receptor in human non-small cell lung cancer proliferation, Cell Proliferation 2008, 41, 936-959
- Paleari et al. Inhibition of non-neuronal  $\alpha 7$ - nicotinic receptor reduces tumorigenicity in A549 NSCLC xenografts in American Journal of respiratory and Critical Care medicine 179: 1141 – 1150, 2009,
- Paleari et al. Int. J. Cancer 125: 199-211, 2009,

Genova fino al 10/8/2009

SCANNER



b) del reato di cui agli artt. 81, 316 ter c.p. perché quale Dirigente biologa responsabile della Struttura Semplice Tumori Polmonari dell'I.S.T. Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, pubblico ufficiale con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso utilizzando la documentazione scientifica ideologicamente falsa di cui al capo precedente conseguiva indebitamente finanziamenti erogati dallo Stato Genova fino al luglio 2009

c) del reato di cui agli artt. 81, 319 c.p. perché quale Dirigente biologa responsabile della Struttura Semplice Tumori Polmonari dell'I.S.T. Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, pubblico ufficiale con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in più occasioni per effettuare ordinazioni di dispositivi medici (markers molecolari) atto contrario ai doveri del proprio ufficio riceveva beni per utilizzo privato (un pallone da rugby per ogni 750 Euro di ordinazioni per un totale di due palloni).  
Genova 11/10/2007

d) del reato di cui agli artt. 81, 476 c.p. perché quale Dirigente biologa responsabile della Struttura Semplice Tumori Polmonari dell'I.S.T. Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, pubblico ufficiale con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso alterava 1) due e-mail provenienti dal Dr. Massimo ROMANI Direttore della Struttura Complessa Genetica dei Tumori dell'I.s.t., atti pubblici, datate rispettivamente 10 e 20 marzo 2008 e relative la prima ad un incontro organizzativo del nuovo DMT polmone, la seconda ad una richiesta di chiarimenti sulla convocazione del DMT del 19 marzo modificandone il contenuto aggiungendo alla prima l'apparente approvazione da parte del ROMANI alla pubblicazione dell'articolo Paleari et al. Am. J. Resp. Critical Care Med 179: 1141-1150 2009, alla seconda l'apparente approvazione da parte del ROMANI alla pubblicazione dell'articolo Paleari et al. Cell Prolif. 41:936-959, 2009 nonché eliminando da essa alcuni destinatari ed aggiungendo come mittente RUSSO Patrizia e producendole come allegati alla memoria difensiva depositata nel corso di un procedimento disciplinare a proprio carico, 2) una lettera datata 5/6/2009 redatta su carta intestata del Department of Health & Human Services apparentemente redatta dal prof. Yves POMMIER  
Genova accertato il 19/8/2009

ritenuto che gli elementi raccolti nel corso delle indagini appaiono non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Si deve rilevare che, indipendentemente dalla qualifica pubblicistica attribuita all'indagata dalla funzione da lei svolta presso l'IST, tanto le pubblicazioni elencate al capo a) quanto le e-mails e la scrittura indicate al capo d) costituiscono scritture private e non atti pubblici.

La conseguenza è che, al di là dei dati di carattere scientifico sui quali sono stati svolti i procedimenti disciplinari a carico della RUSSO, il falso ideologico in scrittura privata (capo a) non è previsto come reato dalla legge e che per l'ipotesi di falso materiale in scrittura privata (capo d) manca la necessaria querela.

Si aggiunga che la scrittura attribuita apparentemente al Pr. POMMIER (capo d) risulta vergata su carta intestata di dipartimento sanitario straniero ma non risulta neppure firmata, per cui per essa non pare neppure sussistere l'ipotesi di falso materiale.

Per il fatto di cui al capo b) mancano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

L'ipotesi accusatoria si basa innanzitutto sulla partecipazione dell'indagata, unitamente a numerosi colleghi, ad un programma, co finanziato dal Ministero della Salute e dalla Regione Liguria, denominato Valutazione dell'efficacia di nuovi approcci terapeutici: studio di nuovi farmaci, di nuove associazioni, di nuove tecniche, tecnologie o strategie terapeutiche (cfr. il consuntivo progetti RC 2006-2008 della S.S. Tumori polmonari all. 7 alla C.N.R. 10/8/2009).

Tale documento dà atto di due strategie di ricerca, nella seconda delle quali si legge come "l'alfa-Cobratossina (alfa-VbT), un potente antagonista del recettore alfa7, attraverso induzione di apoptosi mitocondriale, inibisce la proliferazione di cellule di NSCLC o di mesotelioma sia in vitro che in vivo. In modelli murini (topi NOD/SCID) trapiantati con NSCLC o mesotelioma alfa-CbT riduce la massa tumorale del 90% ed incrementa la sopravvivenza degli animali".

A sostegno dei risultati vengono citati numerose pubblicazioni che vanno al di là di quelle specificamente riconducibili all'indagata e sospettate di alterazioni come indicato al capo a).

L'ipotesi accusatoria si sostanzia, oltre che delle contestazioni mosse agli articoli di cui al capo a), di una lettera del Dr. Michele CILLI (all. 4 alla C.N.R.) dirigente medico veterinario della SC Trasferimento Tecnologico e core facilities dell'I.S.T. riferita specificamente ad uno di tali articoli (Paleari et al. Inhibition of non-neuronal alpha7- nicotinic receptor reduces tumorigenicity in A549 NSCLC xenografts in American Journal of respiratory and Critical Care medicine 179: 1141 - 1150, 2009) di cui nega di aver preso visione durante la fase di redazione dello stesso.

Il Dr. CILLI afferma di avere esaminato l'articolo solo dopo la sua pubblicazione accertando "la non corrispondenza dei dati pubblicati con i risultati sperimentali ottenuti".

Egli riscontrava nell'articolo "notevoli incongruenze" "in particolare risulta poco chiaro l'uso che è stato fatto dei dati grezzi di imaging in bioluminescenza per illustrare il potenziale terapeutico dell'alfa-cobratossina nel carcinoma polmonare".

Sembra a questo P.M. che gli elementi di prova raccolti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Il reato ipotizzato viene integrato da chi presentando documenti falsi o attestanti cose non vere consegue indebitamente un finanziamento di carattere pubblico.

Nella specie l'ampiezza, per numero di partecipanti e di pubblicazioni, del programma fruitore del finanziamento pubblico non consente di ritenere "indebita" la percezione del medesimo, dato che non appare certa la rilevanza causale su tale percezione di quelle pubblicazioni oggetto delle contestazioni mosse all'indagata.

In secondo luogo la ipotizzata "manipolazione" dei dati pare costituire oggetto di valutazioni discordanti da parte di chi pubblica gli articoli e di chi li contesta in un ambito di ricerca per definizione basato sull'evoluzione scientifica, quindi su risultati ancora da accertare.

Non pare possibile escludere l'esistenza di errori nella valutazione di dati scientifici, né affermare la dolosa contraffazione o la frode nel pubblicare risultati o immagini parzialmente rinvenuti da altri collaboratori o su altre pubblicazioni posto che l'ampiezza di ciascun articolo e il numero di articoli sembrano dimostrare che, comunque, l'indagata e i suoi collaboratori hanno effettivamente svolto ricerca giungendo ad affermare risultati, magari opinabili o erronei, ma non necessariamente e intenzionalmente falsi.

In altri termini non sembra potersi dimostrare in giudizio non solo la rilevanza causale del falso ipotizzato nell'ottenimento del finanziamento ma neppure la sussistenza del dolo necessario.

Nell'ambito della procedura di verifica posta in essere dall'I.S.T. l'indagata ha sostenuto una propria tesi difensiva, non escludendo l'esistenza di eventuali errori materiali nelle immagini trattate, affermando di essere stata vittima di furti e manomissioni del materiale informatico e di avere restituito l'originale dei propri studi e dati alle società proprietarie di essi, tesi difensiva non accettata dall'organo competente dell'I.S.T. (Io U.I.R. o Ufficio per l'Integrità della Ricerca) che ha richiesto più volte ma invano alla dr.ssa RUSSO di produrre i risultati delle proprie ricerche in originale e non in copia.

Anche questi elementi contribuiscono a fondare dubbi sulla sussistenza del reato ipotizzato, dato che non pare possibile escludere la sussistenza di manomissioni subite dall'indagata né che pare possibile sostenere un'accusa di falso documentale solo perché vengono prodotte delle copie in luogo degli originali.

Il fatto di cui al capo c) non sussiste e comunque non risulterebbe commesso dall'indagata .  
Nella C.N.R. non viene ipotizzata la contrarietà ai doveri d'ufficio dell'atto compiuto dall'indagata,  
ma solo di avere compiuto tale atto al fine di ricevere "beni per utilizzo privato" così distraendo  
fondi di un progetto di ricerca scientifica.

Dunque l'atto pubblico, ordinazione di dispositivi medici (markers molecolari) deve ritenersi atto in  
sé lecito.

La distrazione di fondi ipotizzata inoltre non viene sostanziata in alcun modo.

D'altra parte sembra che i beni ad uso privato ricevuti (due palloni da rugby) siano di valore  
economico talmente ridotto da non potersi seriamente ipotizzare nella specie nessuna condotta  
corruttiva né attiva né passiva.

In secondo luogo nella deliberazione del Direttore Generale del 17/9/2009 8pag. 16) risulta che il  
fatto viene addebitato alla RUSSO, come mancata sorveglianza del materiale consegnato, laddove si  
aggiunge che il benefit era stato acquisito da altra dipendente sottoposta alla vigilanza della Dr.ssa  
RUSSO.

Visto l'art. 125 del D.L. 28/7/1989 n. 271

#### CHIEDE

che il Giudice per le Indagini Preliminari in sede pronunci decreto di archiviazione, restituendo  
quindi gli atti a questo ufficio.

Si allega fascicolo contenente la notizia di reato.

Si dia avviso alla Persona Offesa dal reato I.S.T. Istituto nazionale per la Ricerca sul Cancro in  
persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato presso l'Avv. M. L. BOGGIO con  
studio in Genova Via alla porta degli Archi 10/27-28.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Genova 8/5/2013

Il Pubblico Ministero  
IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dott. Ennio Gatti

